

MISURA “Emergenza Covid – 19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, ed i lavoratori autonomi piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità”

1. Obiettivi specifici

Favorire e sostenere l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) comprese le imprese di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, e dei lavoratori autonomi piemontesi, mediante la concessione di contributi a fondo perduto che consentano ai soggetti beneficiari dei finanziamenti finalizzati ad esigenze di liquidità di far fronte agli oneri connessi al credito e, in via generale, di sostenere l’attivazione di tali operazioni da parte delle banche e degli intermediari abilitati alla concessione del credito.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione iniziale della Misura ammonta ad € 7.319.150,00, di cui € 3.000.000,00 derivanti dal Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa (art. 42 della L.R. 34/2008 e s.m.i.), destinati ai lavoratori autonomi.

3. Descrizione della Misura e interventi finanziabili

3.1

La Misura supporta l’accesso al credito delle MPMI e dei lavoratori autonomi, consentendo di far fronte agli oneri che i soggetti beneficiari sostengono per ottenere finanziamenti (concessi a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020) a fronte di esigenze di liquidità connesse all’attività di impresa e di lavoro autonomo.

3.2

I beneficiari sono:

- le MPMI aventi almeno una sede operativa in Piemonte e appartenenti a tutti i settori ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” o del “Quadro Temporaneo” di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (in GUUE C 91 del 20 marzo 2020);
- i lavoratori autonomi con sede operativa fissa in Piemonte, operanti nei settori ammissibili previsti dal predetto Regolamento.

Sono ammessi alle agevolazioni i soggetti che dimostrano un calo del fatturato, nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto allo stesso bimestre del 2019. Si intendono comunque ammissibili tutte le attività avviate a partire dal 1 gennaio 2019.

Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente Misura i soggetti che abbiano ottenuto contributi in conto interessi e/o contributi a fondo perduto nell’ambito di altre misure regionali a valere sui medesimi finanziamenti oggetto della presente agevolazione.

3.3

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto entro i seguenti massimali:

- euro 2.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo inferiore a 50.000 euro;
- euro 5.000 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo compreso 50.000 e 100.000 euro;
- euro 7.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa (esclusi quindi i lavoratori autonomi), per i finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro e fino a 150.000 euro.

3.4

L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis o ai sensi del Quadro Temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

4. Responsabile del procedimento

Direzione Competitività del sistema regionale e Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, per le rispettive competenze.

5. Soggetto gestore

Direzione Competitività del sistema regionale e Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, per le rispettive competenze, o soggetto terzo da queste incaricato.

6. Termini del procedimento

Il procedimento di concessione dei contributi verrà concluso entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande.

Il procedimento di revoca dei contributi verrà concluso entro 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.